

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 841)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMIGONI, FOCACCIA, DE UNTERRICHTER, RESTAGNO,
GENCO, BUSSI e ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, accorda varie agevolazioni fiscali in materia di tasse di bollo, registro, ipotecarie, imposta R. M. e di altri tributi a favore delle Cooperative per case popolari ed economiche.

Dette norme tributarie, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, furono rese applicabili, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche agli Istituti autonomi per le case popolari. Tale termine fu successivamente prorogato prima fino al 15 aprile 1951, poi al 30 giugno 1955.

Ora, mentre i benefici maggiori, riguardanti le tasse di registro ed ipotecarie sono stati concessi, con la legge 2 luglio 1949, n. 408, per tutte le nuove costruzioni di abi-

tazioni non aventi le caratteristiche di lusso e pertanto di essi continuano ad avvalersi gli Istituti per le case popolari, lo stesso non avviene per quanto riguarda le tasse di bollo, e per la registrazione delle convenzioni che gli Istituti per le case popolari contraggono con le aziende di credito per il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 2 della legge speciale 8 aprile 1954, n. 144.

Infatti, successivamente al 30 giugno 1955 (vedi legge 1° luglio 1952, n. 864), gli Istituti per le case popolari oltre che dover pagare per tutti gli atti la tassa di bollo sono tenuti a pagare le normali tasse per la convenzione, tasse che a volte raggiungono decine di milioni che, ove dovessero essere corrisposti, oltre che mettere in grave imbarazzo gli Istituti finirebbero col ripercuotersi sul canone di locazione degli alloggi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari godono dei privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate dagli Istituti per le case popolari con le aziende di credito sono registrati a tassa fissa.

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1955. Non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.